



---

## ARGOMENTI TRATTATI IN CIRCOLARE

1. Limite utilizzo contante dal 2022
2. Aliquote contributive ENASARCO 2022
3. Massimale e visto di conformità per crediti in compensazione
4. Percentuale contributo fondo perduto start-up
5. Fatture con descrizione generica
6. Corrispettivi telematici: nuovo tracciato

---

### 1. Limite del contante dal 2022

Dal 1° gennaio 2022 si abbassa la soglia dei pagamenti in contanti con il limite che passa da 1.999,99 euro a 999,99 escluso le attività di cambiavalute per le quali la soglia viene ripristinata ad € 3.000,00. Per le operazioni legate al turismo il limite è di € 15.000,00.

La soglia viene applicata per qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Nulla cambia invece per prelievi e versamenti in banca, che potranno essere effettuati per importi anche superiori a 999,99 euro.

A causa della mancata emissione delle monete da 1 e 2 centesimi il nuovo limite va arrotondato ai 5 centesimi in difetto o eccesso più vicino alla cifra dovuta, di conseguenza l'importo massimo sarà di € 999,95; (*quanto indicato secondo la più recente interpretazione della stampa specializzata*).

In caso di superamento della soglia si rischia la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 50.000,00 euro.

Obbligo di POS: i soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di credito; la mancata accettazione sarà sanzionata a partire dal 01.01.2023.

---

### 2. Aliquote contribuzione ENASARCO 2022

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2022 confermano quelle applicate per l'anno precedente:

2020	2021	2022
17,00%	17,00%	17,00%

Tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante ed in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (*corrispondente al 50% del 17,00%*).

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Con riferimento agli **agenti operanti in forma di società di capitali**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2022	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

### Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre ( <i>gennaio-febbraio-marzo 2022</i> )	20 maggio 2022
2° trimestre ( <i>aprile-maggio-giugno 2022</i> )	20 agosto 2022
3° trimestre ( <i>luglio-agosto-settembre 2022</i> )	20 novembre 2022
4° trimestre ( <i>ottobre-novembre-dicembre 2022</i> )	20 febbraio 2023

### Agevolazioni 2022 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.

In particolare, con l'articolo 5-*bis* vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.

#### ⇒ *Requisiti*

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2022-2024;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2022-2024 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

#### ⇒ *Durata*

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

#### ⇒ *Agevolazioni contributive*

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

---

## 3. Massimale e visto di conformità per le compensazioni 2022

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito l'innalzamento, a regime, del massimale per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali e contributivi a 2.000.000,00 di euro.

Non è stato modificato il limite dei crediti per l'apposizione del visto di conformità, che deve essere apposto per crediti in compensazione superiori ad € 5.000,00; la compensazione è libera fino a tale importo di € 5.000,00.

---

#### 4. Percentuale del contributo a Fondo Perduto spettante alle start up

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 305784 dell'08/11/2021 la stessa ha chiarito che la percentuale di contributo a fondo perduto spettante alle *start up* è pari al 100%. L'importo del contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario è quindi pari all'intero ammontare risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

Con la risoluzione n. 75/E del 20 dicembre è stato istituito il **codice tributo** per l'uso in compensazione del contributo: cod. **"6956" "Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1-ter DL n. 41 del 2021"**. (Agenzia delle entrate, provvedimento prot. n. 305784 dell'8 novembre 2021)

---

#### 5. Fattura con descrizione generica – Iva indetraibile e costo indeducibile

L'orientamento della giurisprudenza che si va sempre più consolidando, sottolinea l'importanza della corretta e scrupolosa compilazione dei documenti di acquisto; tale principio viene ribadito anche dalla Cassazione n. 37208/2021.

**La fattura con descrizione generica comporta quindi l'indetraibilità dell'Iva nonché l'ineducibilità del costo.**

Si rende pertanto necessaria un'analitica descrizione dell'operazione in fattura o un contratto di riferimento circostanziato, tale da rendere incontestabile l'operazione ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo dal reddito d'impresa. (Corte di Cassazione n. 37208/2021)

---

#### 6. CORRISPETTIVI TELEMATICI: nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° gennaio 2022

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 228725/2021 del 7 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, ha disposto l'ennesima proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, dell'obbligo di effettuare la trasmissione dei corrispettivi telematici esclusivamente con il nuovo tracciato telematico "Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020" e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.

La definitiva applicazione delle nuove specifiche tecniche determina sia un aggiornamento dell'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" (versione 7.0) che del *layout* del "documento commerciale".

Viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

In termini operativi l'aspetto più rilevante è certamente quello che permetterà ai registratori telematici di differenziare:

- i valori dei corrispettivi "non riscossi" (esempio tipico è rappresentato dalle cessioni di beni non consegnati o dalle prestazioni di servizi non pagate) o
- degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

Le modifiche, infine, riguardano anche i **soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.**

Per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, sarà pertanto opportuno aver concordato col proprio tecnico di fiducia la predisposizione delle modifiche necessarie (aggiornamento del *software*) per adeguare l'apparecchio alle nuove specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

